

TI_GERICHTE 12.1996.204 vom 15. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.204

FR: TI_GERICHTE 12.1996.204 du 15 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1996.204 del 15 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Preliminarmente, prima cioè di entrare nel dettaglio delle richieste formulate dall'attrice nel suo gravame, è opportuno esaminare da un lato la situazione di fatto che si era venuta a creare tra l'attrice e _____ (cons. 2) e dall'altro i motivi che hanno portato alla rottura dei rapporti contrattuali tra le parti (cons. 3): entrambe le circostanze, come meglio vedremo più oltre, risultano importanti per l'esito dell'appello che qui ci occupa.

E. 2

Nell'autunno 1987 _____ si era impegnata nei confronti dell'attrice a fornire ed installare nel Comune di _____ il programma "_____" dietro il pagamento di fr. 87'000.- (doc. A e C), ritenuto che _____ avrebbe dovuto versarle un acconto iniziale di fr. 21'000.- al momento in cui avrebbe concluso il contratto con il Comune; da questa somma andava inoltre dedotta una provvigione di fr. 23'000.- a favore dell'attrice per l'intermediazione (doc. C). Fin qui gli accordi. Ancora nel settembre 1987 _____ comunicò all'attrice di non più volere che quest'ultima offrisse in futuro a terze persone i suoi programmi (doc. H), confermando tuttavia la sua disponibilità a portare a termine l'installazione presso il Comune di _____ (doc. B): in risposta a tale scritto l'attrice, ritenendo con ciò rescisso il contratto generale di rivendita, le ha intimato una richiesta di risarcimento di fr. 200'000.-, annunciando nel contempo che le pretese di _____ in relazione al contratto con il Comune -il primo acconto di fr. 21'000.- era stato nel frattempo depositato su un conto, a nome dell'attrice, presso la _____ (doc. BC)- sarebbero andate in compensazione del danno da lei subito (doc. V): tale richiesta è stata energicamente contestata da _____ la quale in sostanza ha affermato come non esistesse alcun contratto generale di rivendita dei programmi (doc. AA, AP, AC). Tale situazione di fatto, con l'attrice che tratteneva ogni importo a favore di _____ in virtù di un contestato diritto di compensazione, non impedì tuttavia la prosecuzione della fornitura dei programmi al Comune di _____, che in effetti continuò fin verso novembre-dicembre 1988: con lettera 14 dicembre 1988, dopo aver invano diffidato l'attrice a versarle un importo di fr. 55'000.- per i lavori sino ad allora effettuati (doc. AE), _____ rescisse infine il contratto con _____ (art. 107-109 CO; doc. R). L'istruttoria -contrariamente a quanto asserito dall'amministratore dell'attrice in sede penale (incarto penale p. 3)- ha provato che tra _____ a e l'attrice non vi era alcun contratto generale di rivendita dei programmi, nel senso che a quest'ultima fosse stata concessa un'esclusiva limitatamente al Luganese per la rivendita degli stessi: ne fanno stato le testimonianze _____ (verbale 25.4.1991 p. 4) e _____ (verbale 25.4.1991 p.

2; incarto penale p. 10 e atto istruttorio 36 p. 1). Vero è per contro che vi fosse un accordo di massima nel senso che, se _____ avesse trovato qualcuno a cui rivendere i programmi, _____ li avrebbe forniti: non si parlò tuttavia né di provvigioni, né di sconti sui programmi. In tali circostanze, è evidente che la pretesa di risarcimento del danno, oltretutto in misura di fr. 200'000.-, per la presunta rescissione di un contratto di rivendita generale, la cui esistenza nemmeno è stata provata, risulta del tutto infondata, ciò che del resto era già stato appurato anche in sede penale (doc. 25 p. 3; sentenza CRP 30.9.1991 atto istruttorio 47 p. 7). Di conseguenza, l'attrice non era assolutamente legittimata a trattenere la mercede dovuta a _____

E. 3

Il 6 dicembre 1987 (doc. AE) _____ come detto- assegnò a _____ un ultimo termine di 5 giorni per provvedere al pagamento delle sue spettanze; nel frattempo, essa informò il Comune (doc. 6A) e sospese temporaneamente l'installazione dei programmi. Il Comune, a sua volta, il 9 dicembre, assegnò all'attrice un analogo termine di 5 giorni affinché l'installazione riprendesse, ritenuto che in caso contrario essa sarebbe stata considerata inadempiente (art. 107 cpv. 1 CO; doc. AF): con scritto 16 dicembre (doc. L), spedito tuttavia il giorno 20 (cfr. doc. AH e incarto penale atto istruttorio 22), il Comune -come era suo diritto- ha rinunciato alla prestazione tardiva da parte dell'attrice, riservandosi il diritto al risarcimento del danno (art. 107 cpv. 2 CO; IICCA

E. 7

giugno 1996 in re F.C. snc/C. SA; mentre il Pretore, erroneamente, ha ritenuto che il convenuto avesse con ciò optato per la rescissione del contratto). Vero è che in data 16 dicembre l'attrice chiese al convenuto di prolungare il termine fino al 31 gennaio 1989 (doc. D): la richiesta risultava tuttavia tardiva, atteso come l'istruttoria ha provato come la lettera 9 dicembre venne consegnata al rappresentante dell'attrice già nel corso di una riunione indetta lo stesso giorno (teste _____, incarto penale p. 18; cfr. pure lo scritto 13.12.1988 prodotto dal medesimo teste, ove riferisce al Municipio come il contenuto di tale missiva sia stato comunicato alle parti nel corso di quella discussione; mentre il teste _____ verbale 12.12.1991 p. 3, riferisce come in quella riunione si parlò di una lettera già partita, verosimilmente quella qui in esame); fosse stata anche tempestiva, la stessa non impediva al Municipio di rescindere il contratto e ciò per almeno due motivi: innanzitutto il termine di 5 giorni era del tutto congruo, essendo più che sufficiente all'attrice per regolare i rapporti con _____ (teste _____, verbale 10.11.1992 p. 3), tanto più che il convenuto aveva urgenza a che i programmi, segnatamente quello del controllo abitanti -che doveva funzionare a far tempo dal 1.1.1989 (teste _____ verbale 12.12.1991 p. 2 e _____, verbale 11.6.1992 p. 4)- fossero resi funzionanti al più presto, il che per costante giurisprudenza giustifica senz'altro l'assegnazione di un termine ridotto (Honsell/Vogt/Wiegand , Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 9 ad art. 107 CO; Von Tuhr/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3. ed., Zurigo 1974, p. 149; Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2. ed., Zurigo 1988, n. 156 p. 368; Cherpillod , La fin des contrats de durée, Losanna 1988, p. 75; DTF 103 II 106, 105 II 33); d'altro canto la richiesta di proroga era palesemente contraria alla buona fede, atteso che già nel corso della riunione indetta per il 9 dicembre l'amministratore dell'attrice aveva chiaramente dichiarato che non avrebbe provveduto a regolare le questioni finanziarie con _____ (testi _____ verbale 12.12.1991 p. 5 e _____ verbale 11.6.1992 p.

4) e che, soprattutto, proprio il 16 dicembre l'attrice aveva ricevuto da _____ la comunicazione della rescissione del contratto di fornitura dei programmi (cfr. doc. R): il fatto che soltanto quest'ultima fosse in grado di portare a termine l'installazione a _____ (testi _____ verbale 25.4.1991 p. 3, _____, verbale 25.4.1991 p. 5 e _____ incarto penale p. 17; doc. AP) e la definitiva rottura del rapporto con la stessa implicava per l'attrice l'impossibilità pratica, anche in un termine più lungo, di riprendere l'installazione. 4. Ciò premesso, con riferimento alla petizione, l'appellante pretende il pagamento della mercede (parziale) relativa al contratto di fornitura software (fr. 38'232.-) ed il pagamento dell'onorario per il contratto di mandato (fr. 25'000.-). A torto. 4.1 In merito al contratto software, l'attrice ritiene di aver fornito prestazioni per fr. 57'348.-, corrispondenti in pratica alla completa installazione (cfr. doc. D) dei programmi banca dati gestione indirizzi, controllo abitanti, gestione contribuzioni, gestione tasse diverse, contabilità finanziaria, gestione salari (doc. P). L'istruttoria ha tuttavia provato che alcuni di questi programmi non erano completamente funzionanti (cfr. doc. BE, anche se lo stesso non è condiviso dal teste _____, verbale 26.5.1993 p. 4), segnatamente il controllo abitanti (doc. BE e 24A; _____, verbale 25.4.1991 p. 4, _____ verbale 12.12.1991 p. 2 e _____ verbale 10.11.1992 p. 3), la gestione salari (doc. BE, 20B p. 2 e 24B; testi _____, verbale 25.4.1991 p. 4 e _____, verbale 10.11.1992 p. 3), il programma contribuzione (doc. 20B p. 2 e 24C; testi _____, verbale 25.4.1991 p. 4, _____ verbale 12.12.1991 p. 3 e 4 e _____, verbale 10.11.1992 p. 3; perizia p. 6; complemento perizia p. 4 e 5; di diverso tenore, per contro, il doc. BE) e, in misura particolare, quello relativo alle tasse diverse (doc. BE, 20B p. 2 e 24C; teste _____ verbale 10.11.1992 p. 3): preso atto che un programma è considerato funzionante solo al momento in cui lo stesso funziona al 100% (teste _____ verbale 26.5.1993 p. 4) e ritenuta, per questi programmi, la necessità di ulteriori adattamenti e personalizzazioni, appare equo a questa Camera ridurre tra il 10 ed il 20% la mercede a favore dell'attrice per le installazioni non perfettamente funzionanti, di modo che alla stessa spetterebbero semmai fr. 50'232.60 (programmi banca dati gestione indirizzi fr. 4'248.-, contabilità finanziaria fr. 6'372.-, controllo abitanti (deduzione 15%; cfr. teste _____, verbale 25.4.1991 p. 5) fr. 9'027.-, gestione contribuzioni (deduzione 10%) fr. 9'558.-, gestione tasse diverse (deduzione 20%) fr. 15'292.80, gestione salari (deduzione 10%) fr. 5'734.80). 4.2 In considerazione della mancata fornitura dei programmi relativi alla gestione delle tasse delle aziende, del catasto e delle multe di polizia, nonché dell'incompleta e comunque non interamente funzionante installazione dei programmi controllo abitanti, gestione contribuzioni, gestione tasse diverse e gestione salari (cfr. il cons. precedente), è chiaro che all'attrice non possa essere riconosciuto l'intero onorario pattuito nel contratto di mandato: tenuto conto di quanto è stato fornito, di quanto era funzionante, nonché del fatto che l'attività di assistenza e di coordinazione prevista nel contratto di mandato si esplicava in massima parte proprio al momento delle personalizzazioni e degli adattamenti finali del sistema (teste _____ verbale 11.6.1992 p. 6), appare equo a questa Camera riconoscere a favore dell'attrice a questo titolo un onorario pari alla metà di quello contrattualmente pattuito, cioè fr. 12'500.-. 4.3 L'istruttoria ha tuttavia provato che sino ad allora il convenuto aveva già versato all'attrice fr. 285'723.05 (compresi i pagamenti per l'hardware) per raffronto a fatturazioni da parte della controparte di soli fr. 255'723.05, il che significa un maggior pagamento di fr. 30'000.- da parte sua (cfr. teste _____ verbale 11.6.1992 p. 4): tale importo è stato per altro regolarmente riconosciuto dall'attrice in sede di replica e risposta riconvenzionale (p. 16, ad 4.). L'attrice è pertanto assai

malvenuta a pretendere che a favore del convenuto vengano riconosciuti solo fr. 19'116.-, corrispondenti oltretutto ad una non meglio precisata quota parte dell'acconto di fr. 30'000.- da imputarsi sul contratto software. 4.4 Con la convenzione 17 aprile 1989 _____ ha ceduto al convenuto nella misura di fr. 61'000.- il credito che essa vantava nei confronti dell'attrice in relazione all'installazione dei programmi a _____, da essa ritenuto ammontante a fr. 95'000.- (doc. 20A). In realtà, dovendosi ammettere -con riferimento ai considerandi precedenti- che l'attrice aveva diritto a soli fr. 50'232.60 per quanto riguarda le prestazioni svolte sino ad allora in relazione al contratto software, è evidente che le pretese di _____ nei confronti di quest'ultima per quella medesima fornitura non potevano ammontare né agli asseriti fr. 95'000.-, né ai ceduti fr. 61'000.-, bensì, visto quanto fornito dall'attrice per raffronto al totale che avrebbe potuto fatturare al convenuto e considerati gli importi che sarebbero invece pertoccati a _____ in caso di totale adempimento del contratto con l'attrice (già dedotta la provvigione a quest'ultima), a fr. 34'983.20 (50'232.60 : 91'898.- x 64'000.-). Le argomentazioni con cui l'appellante contesta la compensazione da parte del convenuto a seguito di questa cessione sono del tutto inconferenti: già si è detto in precedenza che l'attrice non aveva alcun credito, tanto meno di fr. 200'000.-, nei confronti di _____ e che di conseguenza il credito di quest'ultima verso l'attrice non era a sua volta estinto per compensazione; la somma di fr. 21'000.- depositata su un conto della _____, a nome dell'attrice (doc. BC), non costituiva parimenti una parziale estinzione del credito che _____ vantava verso l'attrice e ciò per il fatto che la stessa non equivaleva a un pagamento vero e proprio (cfr. art. 84 CO; cfr. pure la sentenza CRP 30.9.1991 atto istruttorio 47 p. 7 e 8) ed inoltre in quanto l'attrice non era comunque assolutamente legittimata a depositare tale importo (art. 92 e 96 CO); irrilevante è pure il fatto che l'attrice a suo tempo non sia stata informata di tale cessione, la legge non prevedendo -se non in casi che qui tuttavia non ricorrono- l'obbligo di informare o di chiedere il consenso del debitore in caso di cessione (art. 164 cpv. 1 CO). 4.5 Visto quanto precede ed appurato in particolare che in relazione alle richieste di cui alla petizione all'attrice spetterebbero complessivamente fr. 62'732.60 (fr. 50'232.60 a titolo di mercede per il contratto software e fr. 12'500.- per onorario relativo al contratto di mandato), mentre al convenuto sarebbero dovuti fr. 64'983.20 (fr. 30'000.- a titolo di acconti e fr. 34'983.20 per pretesa ceduta da _____), è chiaro che nulla può essere riconosciuto all'attrice, il che comporta la conferma, su questo punto, del giudizio di primo grado. 5. In merito alla domanda riconvenzionale, l'appellante contesta di dover risarcire alla controparte i supplementi degli onorari degli "assistenti contrari" (fr. 6'160.-) nonché gli interessi per il ritardo nell'emissione degli acconti per l'imposta comunale 1989 (fr. 63'054.40). La contestazione è parzialmente fondata. Premesso che la rinuncia da parte del convenuto al tardivo adempimento del contratto era senz'altro giustificata (cfr. cons. 3), è chiaro che l'ente pubblico convenuto possa far valere nei confronti della controparte il risarcimento del danno che essa ha subito (art. 107 cpv. 2 CO). 5.1 Il fatto che tra gli "assistenti contrari" ed il convenuto vi fosse già un contratto non toglie che, a dipendenza della situazione venutasi a creare con la rinuncia alle prestazioni dell'attrice, il loro intervento sia stato più intenso del previsto (cfr. doc. 18C; testi _____ verbale 11.6.1992 p. 5, _____, verbale 10.11.1992 p. 4 e _____ verbale 26.5.1993 p. 2-5; perizia p. 9 e 10), causando con ciò un danno risarcibile. Il fatto che il danno che ne è conseguito sarebbe soltanto indiretto non comporta -come invece vorrebbe l'appellante- il suo mancato riconoscimento: la dottrina ammette infatti in tali circostanze sia il risarcimento del danno diretto che di quello indiretto (Engel , *Traité des obligations en*

droit suisse, 2. ed., Berna 1997, p. 737 e seg.). La pretesa viene pertanto confermata. 5.2 Quanto agli interessi per il ritardo nell'emissione degli acconti relativi alle imposte comunali 1989, gli stessi non sono per contro dovuti: l'istruttoria ed in particolare la perizia giudiziaria ha in effetti accertato come il ritardo di 2 mesi nell'emissione degli acconti (perizia p. 4) si lasciasse in ultima analisi ricondurre al Municipio stesso, il quale, anche se l'emissione degli acconti entro il 30 marzo 1989 sarebbe stata possibile -le necessarie modifiche al programma essendo state eseguite ancora nel mese di marzo (complemento perizia p. 7; cfr. pure l'allegato 2 al complemento peritale)- aveva deciso, per evitare spiacevoli concomitanze, di non emettere gli acconti 1989 con la scadenza 30 aprile 1989, già fissata per i conguagli 1988 (perizia p. 4; complemento perizia p. 7 e 8); non vi è del resto nessuna norma di legge che imponga ad un Comune di non emettere gli acconti contemporaneamente ai conguagli dell'anno precedente (anche se, l'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni con la circolare N. 1/1 del 3 dicembre 1985 concernente alcune interpretazioni della legge tributaria, a p. 10 aveva invitato i Comuni, seppur in maniera non vincolante, a non emettere -ciò che tuttavia non corrisponde alla situazione che qui ci occupa- le imposte comunali alle medesime scadenze fissate per le imposte cantonali). 5.3 Contrariamente a quanto deciso del giudice di prime cure, la domanda riconvenzionale può pertanto essere accolta solo per quanto riguarda gli onorari degli "assistenti contrari" (fr. 6'160.-). 6. Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la LTG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 ottobre 1996 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 2. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. § Di conseguenza la _____, è condannata a versare al Comune di _____ l'importo di fr. 6'160.- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1990. 3. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 2'500.- e le spese, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili. La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 2'400.- e le spese, da anticipare dal Comune di _____, rimangono a suo carico nella misura di 9/10 e per 1/10 sono poste a carico di _____. A quest'ultima l'attore riconvenzionale rifonderà fr. 5'000.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 1'750.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1'800.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 8/15 e per 7/15 vanno caricate alla parte appellata. A quest'ultima l'appellante rifonderà fr. 100.- per parti di ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.